

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

REGOLAMENTO RECANTE NORME SUI CONCORSI PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DELL'INFN

Art. 1.

Bandi

1. I bandi di concorso sono emanati dal Presidente dell'I.N.F.N. con proprio provvedimento e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; dell'emissione dei bandi viene informata la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. In ciascun bando devono essere indicati:

a) il profilo, il livello e il numero dei posti a concorso e le eventuali percentuali di riserva con la indicazione delle unità di posti corrispondenti previste rispettivamente da leggi a favore di determinate categorie e per il personale interno in conformità alla normativa vigente per l'INFN;

b) la sede di lavoro di prima assegnazione;

c) i requisiti generali di ammissione e le eventuali deroghe;

d) il grado e il tipo di titolo di studio e gli eventuali titoli di specializzazione o di qualificazione professionale;

e) gli eventuali requisiti specifici previsti da disposizioni normative vigenti per l'INFN;

f) le condizioni o le cause ostative all'ammissione al concorso;

g) il numero e tipo di prove, il punteggio attribuibile a ciascuna di esse, il programma di esame per le prove scritte e per la prova orale e il contenuto della prova pratica, la votazione minima da conseguire per il superamento di ciascuna prova;

h) i titoli valutabili ed il punteggio massimo complessivo attribuibile;

i) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio ed i termini e le modalità di presentazione della documentazione che ne attesti il

possesso;

l) i termini e le modalità per la presentazione delle domande di ammissione e degli eventuali documenti prescritti;

m) le dichiarazioni da rendere, a pena di esclusione, nella domanda di ammissione al concorso.

3. I bandi devono altresì contenere la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.

Art. 2.

Esclusioni

1. I provvedimenti di esclusione dal concorso di candidati in difetto dei requisiti prescritti o che si trovino in condizioni ostative alla partecipazione al concorso o che nella domanda di ammissione abbiano omesso una o più dichiarazioni relative ai suddetti requisiti o condizioni ostative, sono adottati in qualsiasi momento dal Presidente dell'INFN o da persona da lui delegata.

Art. 3.

Commissioni esaminatrici

1. Le Commissioni esaminatrici sono nominate con provvedimento del Presidente dell'INFN e sono composte da esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra i dipendenti dell'INFN o di altra istituzione od ente di ricerca e di sperimentazione, docenti e ricercatori universitari, nonché estranei all'Istituto. Non possono farne parte, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva dell'INFN. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo in materia di composizione delle Commissioni esaminatrici, si osservano le vigenti disposizioni di legge. Della composizione delle Commissioni esaminatrici viene data comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le Commissioni sono composte da un presidente e da due membri. Per i concorsi per i livelli I e II dei profili di Ricercatore e Tecnologo le Commissioni sono

composte da un presidente e da due a sei membri. Le Commissioni dei concorsi per i profili di ricercatore e tecnologo sono costituite in maggioranza da componenti esterni all'Istituto.

3. In tutte le Commissioni almeno un componente è scelto tra i dipendenti dell'INFN.

4. Le Commissioni sono presiedute da personalità di riconosciuta competenza nelle materie cui il concorso si riferisce, e che rivesta una delle seguenti qualifiche:

a) per i concorsi a posti dei profili di Ricercatore e Tecnologo: docente universitario con qualifica di Professore Ordinario o Straordinario o dipendente dell'INFN o di altra istituzione od ente di ricerca e sperimentazione con profilo di Dirigente di Ricerca, di Dirigente Tecnologo, con comprovata esperienza internazionale, o di Dirigente di I fascia;

b) per i concorsi a posti dei profili di Funzionario di Amministrazione, Collaboratore di Amministrazione, Collaboratore Tecnico E. R. ed Operatore Tecnico: le medesime qualifiche di cui al precedente punto a) o Professore Associato o Ricercatore universitario o dipendente dell'INFN o di altra istituzione od ente di ricerca e sperimentazione con profilo di Primo Ricercatore o di Primo Tecnologo o di Dirigente di II fascia o di Ricercatore o di Tecnologo.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'INFN, inquadrato in un profilo non inferiore a quello di Collaboratore di Amministrazione.

6. Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Art. 4.

Svolgimento delle prove - Diario

1. Il diario delle prove scritte è notificato ai singoli candidati ammessi al concorso con un preavviso non inferiore ai quindici giorni rispetto alle date fissate per lo svolgimento delle prove stesse.

2. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove precedentemente sostenute. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Art. 5.

Concorsi per esami

1. I concorsi per esami consistono in due prove scritte

e in una prova orale comprendente l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nel bando, ove tale conoscenza sia prevista quale requisito di accesso a determinati profili professionali. Una delle due prove scritte può essere a contenuto teorico-pratico.

2. Nei concorsi a posti per i profili di Collaboratore Tecnico E. R. e di Operatore Tecnico la prova a contenuto teorico-pratico può essere sostituita da una prova pratica attitudinale con riferimento alle attività che i candidati sono chiamati a svolgere. Per lo svolgimento della prova pratica, le norme vigenti in materia di espletamento delle prove scritte si applicano in quanto compatibili con la particolare natura della prova ed il contenuto della medesima.

3. I voti relativi alla valutazione delle prove sono espressi, di norma, in centesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta, una votazione di almeno 70/100 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre eventuali materie indicate nel bando e si intende superato quando sia riportata una votazione di almeno 70/100 o equivalente.

4. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o teorico-pratiche o pratiche e della votazione conseguita nel colloquio.

Art. 6.

Concorsi per titoli ed esami

1. Nei casi in cui l'ammissione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli ed esami, la valutazione dei titoli, sulla base di criteri che la Commissione esaminatrice determina prima di aver preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi, è effettuata nei confronti dei soli candidati che hanno sostenuto le prove scritte o pratiche, prima che si provveda alla valutazione delle prove medesime.

2. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l'inoltro delle domande di ammissione al concorso e devono essere idoneamente documentati, a cura degli interessati, pena l'esclusione della loro valutabilità.

3. Ai sensi dell'art. 1 punto 2, lettera g) del presente Regolamento, nei bandi di concorso sono indicati i titoli valutabili ed il punteggio massimo complessivo agli stessi attribuibile. Tale punteggio non può in ogni caso essere stabilito in misura superiore ad 1/3 del punteggio massimo complessivo attribuibile.

4. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5 del presente Regolamento.

5. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame.

Art. 7.

Utilizzazione delle graduatorie

1. Le graduatorie concorsuali, salvo quanto previsto dall'articolo 11 per il I e II livello dei profili di ricercatore e tecnologo, sono utilizzabili, entro il termine di ventiquattro mesi dalla loro approvazione per la copertura di posti vacanti nella dotazione organica, con il solo vincolo della programmazione del fabbisogno di personale nell'ambito del piano triennale dell'Istituto.

Art. 8.

Concorsi per il livello III del profilo di ricercatore

1. Per l'ammissione ai concorsi per il livello III del profilo di ricercatore occorre essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attività prevista dal bando, ovvero aver svolto per un triennio attività di ricerca:

a) nell'ambito di contratti a termine presso l'INFN connessi ad attività programmate;

b) nell'ambito dei contratti triennali per attività di ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 11, comma 3, lett. a) del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, con valutazione positiva dell'attività, secondo quanto dispone la stessa norma, ovvero nell'ambito di assegni di ricerca banditi dall'INFN con valutazione positiva dell'attività da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 10 del presente regolamento;

c) presso università o qualificati enti e centri di ricerca pubblici e privati, anche stranieri, se comunque valutata positivamente ai sensi del suddetto articolo 11, comma 3, lett. a) del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19; detta valutazione, ove non sia stata già effettuata, con espresso richiamo della norma citata, presso l'Istituzione ove l'attività è stata svolta, è attuata con le modalità previste dall'articolo 10 del presente regolamento.

Art. 9.

Concorsi per il livello III del profilo di tecnologo

1. Per l'ammissione ai concorsi per il livello III del profilo di tecnologo occorre aver svolto per un triennio attività professionale o di ricerca:

a) nell'ambito di contratti a termine presso l'INFN connessi ad attività programmate, ovvero nell'ambito di

assegni di ricerca tecnologica o borse di studio banditi dall'INFN;

b) nell'ambito dei contratti di cui all'articolo 11, comma 3, lett. a) del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 con valutazione positiva dell'attività ai sensi della stessa norma;

c) presso università o qualificati enti e centri di ricerca pubblici e privati, ovvero imprese pubbliche o private, anche stranieri, se comunque valutata positivamente ai sensi del suddetto articolo 11, comma 3, lett. a) del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19; detta valutazione, ove non sia già stata effettuata, con espresso richiamo della norma citata, presso l'Istituzione ove l'attività è stata svolta, è attuata con le modalità previste dall'articolo 10 del presente regolamento;

ovvero essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attività prevista dal bando.

Art. 10.

Valutazione dell'attività

1. La valutazione dell'attività di cui ai precedenti articoli 7, comma 1 lettere b) e c) e 8, comma 1 lettere b) e c), al fine dell'ammissione ai concorsi rispettivamente per ricercatore e tecnologo di livello III, è effettuata da distinte commissioni.

2. Le commissioni di cui al comma precedente, nominate dal Presidente dell'INFN, sono costituite da tre membri e durano in carica due anni.

3. Le istanze di valutazione devono essere indirizzate al Presidente dell'INFN e devono contenere la esplicita indicazione del profilo per l'accesso al quale è richiesta la valutazione stessa; la valutazione può essere richiesta con separate istanze per entrambe i profili.

4. Alle istanze devono essere allegati:

a) una attestazione — anche mediante l'utilizzazione delle forme semplificate di certificazione amministrativa nei limiti e con le modalità previste dalle norme in materia — dalla quale risulti l'istituzione presso cui è stata prestata l'attività da valutare con l'indicazione della tipologia e durata dell'attività stessa;

b) una relazione dell'interessato sull'attività svolta nel periodo considerato;

c) l'elenco delle pubblicazioni, lavori a stampa ed elaborati tecnici prodotti nel periodo di attività considerato;

d) non più di cinque tra i suddetti lavori;

e) ogni altro documento ritenuto utile ai fini della valutazione.

5. Le commissioni esprimono la propria valutazione entro quattro mesi dal ricevimento delle istanze degli interessati.

Art. 11.

Concorsi per i livelli I e II dei profili di Ricercatore e Tecnologo

1. Nei concorsi per soli titoli o per titoli ed esame colloquio a posti per i profili di Dirigente di Ricerca, Primo Ricercatore, Dirigente Tecnologo e Primo Tecnologo si applicano le seguenti norme:

a) l'accertamento del possesso della professionalità, prevista dalle norme vigenti in materia quale requisito di accesso ai concorsi per i profili di Dirigente tecnologo e Primo Tecnologo, è demandata al giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice;

b) la valutazione dei titoli e dell'esame colloquio viene effettuata mediante la formulazione di distinti giudizi della Commissione esaminatrice;

c) sono ammessi a sostenere l'esame colloquio, ove previsto, i soli candidati per i quali nella valutazione dei titoli sia espresso dalla Commissione esaminatrice un giudizio favorevole, in relazione al riconoscimento della capacità scientifica o tecnica acquisita, prevista dalle norme vigenti quale requisito per l'accesso al profilo al quale si riferisce il concorso;

d) le procedure concorsuali si concludono con la formulazione di un giudizio complessivo per ogni candidato;

e) nei casi in cui le norme vigenti in materia prevedono che l'accesso ad alcuni dei suddetti profili avvenga tramite concorso per soli titoli, la Commissione esaminatrice formula il solo giudizio complessivo di cui al precedente punto d);

f) sulla base della valutazione comparativa dei giudizi complessivi la Commissione propone, in numero non superiore ai posti messi a concorso ed in ordine alfabetico, i vincitori e, in numero non superiore a quello stabilito dal relativo bando ed in ordine alfabetico, i candidati idonei;

g) la sede di lavoro di prima assegnazione dei vincitori, individuata tra quelle indicate nei bandi di concorso, è stabilita dal Consiglio Direttivo dell'INFN, avuto riguardo alle esigenze funzionali delle Strutture e dei programmi di ricerca dell'Istituto, sentito il Direttore della Struttura interessata;

h) con lo stesso provvedimento di cui alla precedente lett. g), e per una sola volta, il Consiglio Direttivo, avuto riguardo alle esigenze funzionali delle Strutture e dei programmi di ricerca dell'Istituto, può

nominare ulteriori vincitori tra i candidati idonei, fissando altresì per gli stessi, sentito il Direttore della Struttura interessata, la sede di lavoro di prima assegnazione.

Art. 12.

Norma di rinvio

1. Con riguardo ai concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato:

a) per i requisiti generali di ammissione;

b) per le riserve di posti;

c) per i titoli di precedenza e di preferenza nella nomina;

d) per i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;

e) per la cessazione dall'incarico di componente di commissione esaminatrice;

f) per gli adempimenti della Commissione esaminatrice;

g) per gli adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento della prova scritta;

h) per gli adempimenti dei concorrenti e della Commissione al termine della prova scritta;

e per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa rimando alle norme vigenti in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato nel pubblico impiego, in quanto compatibili con il Regolamento medesimo, all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 e alle ulteriori norme speciali vigenti per l'INFN.